COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

CERVONE ed altri: Sistemazione degli amanuensi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio-decreto 8 maggio 1924, n. 745 (*Urgenza*) (2850) 726

PRESIDENTE 726

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210, recante norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3212) 727

PRESIDENTE 727, 728

FUMAGALLI, *Relatore* 727, 728

CAPALOZZA 728

BREGANZE 728

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 728

Abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, recante norme dirette a regolare il passaggio dell'applicazione della legge penale militare di guerra all'applicazione di quella di pace. (3272) 728

PRESIDENTE 728, 729

FUMAGALLI, *Relatore* 728

FORMICHELLA 728

PAG.

CAPALOZZA 728

MURGIA 728

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 729

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

CAPALOZZA ed altri: Sospensione di termini processuali per consentire le ferie agli avvocati e procuratori (2551) . . 729

PRESIDENTE 729, 732

CAPALOZZA, *Relatore* 729

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 729, 730, 731, 732

FORMICHELLA 729, 730

TESAURO 730, 731, 732

MURGIA 730, 732

FUMAGALLI 730

MADIA 730

LOPARDI 731

BREGANZE 731

Votazione segreta:

PRESIDENTE 732

La seduta comincia alle 9,30.

CACCURI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cervone ed altri: Sistemazione degli amanuensi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 745. (2850).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cervone ed altri: « Sistemazione degli amanuensi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 745 ».

Ho ricevuto la settimana scorsa gli emendamenti presentati dal Governo a questa proposta di legge e li ho trasmesssi alla IV Commissione (Finanze e tesoro). Ho avuto assicurazione che la IV Commissione esprimerà al più presto il suo parere.

Rinvio pertanto la discussione di questa proposta di legge alla prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210, recante norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari. (3212).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210, recante norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari ».

Il relatore onorevole Fumagalli ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FUMAGALLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, consentitemi di esporre alcune premesse per inquadrare qualche idea in una materia nella quale i magistrati sono versatissimi, mentre molti avvocati ne sono, come me, piuttosto digiuni. Ciò perché, mentre la carriera dell'avvocato non conosce né officialità né gradualità, il magistrato, invece, nasce, si può dire, graduato in ordine di anzianità.

Infatti il magistrato che ha vinto l'esame di concorso in magistratura, entra come uditore giudiziario in magistratura e viene collocato in una graduatoria di anzianità stabilita secondo i punti di classificazione ottenuti nell'esame.

Stabilisce poi l'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) con gli articoli 132 e seguenti, che la promozione dal grado di uditore a quello di aggiunto giudiziario ha luogo entro un biennio a seguito ad un secondo esame, tenuto in Roma di regola ogni anno avanti ad una Commissione esaminatrice, la quale, ad esami compiuti, procede ad una seconda graduazione dei candidati dichiarati idonei, sulla base: *a*) dei punti conseguiti all'esame; *b*) della classificazione ottenuta nel precedente concorso ad uditore giudiziario; *c*) dei titoli presentati e delle informazioni raccolte sulle attitudini alle funzioni giudiziarie, sulla capacità e condotta dell'uditore durante il tirocinio.

Questa, che è la procedura ordinaria, non poté più essere seguita durante le due guerre e gli immediati dopoguerra, durante i quali molti magistrati si trovavano sotto le armi senza possibilità di prepararsi a presentarsi agli esami. E allora, durante la prima grande guerra, provvide il decreto luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 283, questo decreto, ravvisando la necessità di sostituire altro criterio a quello dell'esame, che non poteva essere sostenuto dai funzionari sotto le armi, stabilì che la promozione da uditore ad aggiunto giudiziario potesse avvenire sul semplice certificato di idoneità rilasciato dal consiglio giudiziario distrettuale, e, quanto alla anzianità, lasciava inalterato l'ordine dell'iscrizione in graduatoria che i candidati avevano sostenuto in base al precedente concorso.

Invece, nell'ultima guerra, si credette di seguire una soluzione alquanto diversa. E cioè il decreto legislativo luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210, in via temporanea per la durata dello stato di guerra disponeva all'articolo 1 che « gli uditori giudiziari che non abbiano sostenuto le prove scritte ed orali di cui all'articolo 133 dell'ordinamento giudiziario, saranno promossi al grado di aggiunto giudiizario, con effetto dalla data del compimento del biennio dalla nomina, in base a dichiarazione di idoneità emessa dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello ».

E fin qui si era seguito pedissequamente il criterio adottato nella precedente guerra, e cioè si era stabilito che il certificato di idoneità tenesse luogo dell'esame.

Si introdusse invece una novità per quanto attiene all'anzianità. Sembrò che non fosse giusto privare i giovani e più valorosi uditori della possibilità di avvantaggiarsi nella classifica distinguendosi negli esami di aggiunto giudiziario, e pertanto all'articolo 5 si stabiliva: « Le promozioni da conferirsi a norma del presente decreto hanno luogo con riserva di anzianità. La riserva sarà sciolta con effetto retroattivo in seguito alla formazione della graduatoria degli esami da indire dopo la cessazione dello stato di guerra ».

In altri termini, l'uditore veniva promosso aggiunto giudiziario senza esame, sulla semplice produzione del certificato di idoneità,

mantenendo provvisoriamente l'anzianità stabilita con la graduatoria ottenuta nel concorso ad uditore giudiziario, ma con riserva di anzianità, riserva che sarebbe stata sciolta dopo la guerra, con l'esperimento dell'esame, che non aveva più lo scopo di stabilire la promovibilità, ormai conseguita, ma soltanto di stabilire la graduatoria di merito fra i promossi agli effetti della anzianità.

E, in virtù delle citate disposizioni, 27 magistrati che erano entrati in carriera nel biennio 1938-39, ed altri 505 entrati in carriera nel triennio 1941-43, conseguirono la promozione ad aggiunto giudiziario « con riserva di anzianità ».

Senonché questo criterio della « riserva di anzianità », informato indubbiamente a finalità di assoluta giustizia, non risultò rispondente alle esigenze pratiche. Una prima incongruenza nasceva da questo. Dal momento che la promozione al grado di aggiunto giudiziario era definita, che cosa sarebbe avvenuto poi per quei candidati già promossi, che all'esame fossero stati dichiarati non idonei ?

Ma a prescindere da questo, è avvenuto che, perdurando una situazione anormale, per una lunga serie di anni non si poté più parlare di esami al grado di aggiunto giudiziario, mentre in questo frattempo avvennero promozioni dal grado di aggiunto a quello di magistrato di Tribunale, e perfino al successivo grado di magistrati d'appello, senza che la riserva di anzianità fosse stata sciolta, e senza che i relativi decreti di promozione fossero stati oggetto di un controllo da parte della Corte dei conti, o anche solo di registrazione con riserva. E praticamente è, quindi, avvenuto questo: che non essendosi potuto indire tempestivamente gli esami, la riserva di anzianità, che si doveva sciogliere col detto esame, non è più stata sciolta, e l'articolo 5 è rimasto inoperante, seppellito sotto una congerie di promozioni avvenute ugualmente, come se l'articolo 5 fosse stato abrogato.

Vi è però una situazione che rimane da sanare, e cioè occorre un provvedimento legislativo che sciolga la riserva di anzianità, non più in base all'esame che non ha avuto luogo a suo tempo e che oggi sarebbe assurdo indire, ma attribuendo carattere definitivo alla graduatoria, finora considerata come provvisoria, formata in base alla classificazione riportata nel concorso ad uditore giudiziario. A tale scopo rispondeva il disegno di legge predisposto dal Ministro Moro che stabiliva come: « A modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210, le promozioni ad aggiunto giudiziario conferite a norma degli articoli 1 e 2 del decreto medesimo, si intendono disposte senza riserva di anzianità ».

Il Senato ha approvato il disegno di legge, ma ne ha modificato il testo, sostituendo alla formulazione: « s'intendono disposte senza riserve di anzianità », quest'altra: « non sono soggette a riserva di anzianità ».

Fra le due formulazioni, non esito a dichiarare che era assai più propria la prima e cioè quella originaria del disegno di legge del Ministro Moro. Il provvedimento ha una tipica efficacia non da oggi, *ex nunc*, ma da allora, cioè *ex tunc*. Il provvedimento mira a sanare situazioni ormai non modificabili in virtù di intervenute sovrapposte promozioni: non ha più applicazione al presente, come può lasciare ritenere l'impropria formulazione del Senato: « non sono soggette a riserva di anzianità » riferita ad una persistente riserva di anzianità, che viceversa non esiste più, perché a distanza di dodici o quindici anni non vi sono più aggiunti con riserva di anzianità, bensì ha applicazione esclusivamente al passato, ad un lontano passato, allorquando della riserva di anzianità non si è tenuto conto, considerata ormai decaduta nel sovrapporsi delle successive promozioni.

Insomma, il contenuto del provvedimento, più che innovativo, è da ritenere dichiarativo e non gioca oggi come oggi a sciogliere la riserva di anzianità già superata dal sovrapporsi di provvedimenti di semplice promozione a giudici di Tribunale e a consiglieri d'appello, bensì giuoca come se, fin da allora, quella riserva non fosse mai stata operante.

E qualora l'onorevole Commissione condividesse questo mio apprezzamento, dovrà affrontare il problema se sia il caso di votare il ripristino dell'antico testo, il che importerebbe il ritorno del provvedimento all'altro ramo del Parlamento, oppure se sia sufficiente raccogliere a verbale le esposte considerazioni, che valgono a precisare l'esatto contenuto del provvedimento malgrado la formula impropria adottata.

CAPALOZZA. Nella relazione l'onorevole Fumagalli ha parlato di « carattere dichiarativo »; forse sarebbe meglio adoperare l'espressione « carattere confermativo ». In fondo si conferma una situazione già in atto.

BREGANZE. Io condivido le osservazioni esposte come sempre lucidamente dal collega Fumagalli. Vorrei sapere in qual modo è stata motivata dai colleghi senatori la modifica che essi hanno apportato.

FUMAGALLI, *Relatore*. Non ho fatto indagini su questo punto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Ringrazio l'onorevole relatore per le sue osservazioni. La formula che il Senato aveva trovato era ritenuta precisa. Evidentemente non è che si pensi con questa formula di modificare le intenzioni del legislatore. Devo aggiungere di aver parlato ieri col capo del personale del Ministero di grazia e giustizia che ha fatto dei rilievi che, sia pure senza la complessa motivazione con la quale il relatore ha accompagnato le sue osservazioni, coincidono con quelli dell'onorevole relatore. Per impedire che questo piccolo provvedimento torni al Senato ho chiesto al capo del personale se questa dizione avrebbe potuto sollevare questioni fondamentali nell'applicazione del provvedimento. Mi ha detto che, se la Commissione esprimerà chiaramente qual'è la sua volontà nell'approvare la legge, non potranno ovviamente sorgere questioni sulla sua interpretazione. Desidero, pertanto, che risulti a verbale che il pensiero del relatore, unanimemente condiviso dalla Commissione e riconfermato dal Governo, è che la norma di cui si tratta si riferisce esclusivamente a problemi « di allora » e che non esiste assolutamente un problema di oggi.

Mi pare che, con questa precisazione, la formula possa essere accolta.

FUMAGALLI, *Relatore.* Con queste precisazioni, la riserva viene ad essere sciolta implicitamente.

PRESIDENTE. Effettivamente la dizione dell'articolo unico è molto imprecisa: ad ogni modo la Commissione prende atto della precisazione e passa all'esame dell'articolo unico, augurandosi che, nell'applicazione della norma di legge, non sorgano questioni.

Dò lettura dell'articolo unico:

« A modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210, le promozioni ad aggiunto giudiziario, conferite a norma degli articoli 1 e 2 del decreto medesimo, non sono soggette a riserva di anzianità.

La graduatoria dei promossi, formata in base alla classificazione dagli stessi riportata nel concorso per uditore giudiziario, sostituisce, a tutti gli effetti, la classificazione di cui all'articolo 134 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà posto in votazione a scrutizio segreto direttamente al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946. n. 144, recante norme dirette a regolare il passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra all'applicazione di quella di pace. (3272).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3272 concernente l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, recante norme dirette a regolare il passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra all'applicazione di quella di pace.

Il relatore, onorevole Fumagalli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FUMAGALLI, *Relatore.* Nel 1946, nel passaggio della disciplina di guerra a quella di pace, era molto diffuso il reato di sottrazione di oggetti di vestiario e di equipaggiamento militare, anche e soprattutto per effetto delle diserzioni che, se terminavano qualche volta con un'assoluzione del responsabile, avevano sempre come codicillo una condanna per sottrazione di oggetti ed indumenti di proprietà militare.

Dato il perdurare di questo fenomeno si pensò di accentuare le pene stabilite dal codice penale per questo reato, portanto a due anni il massimo della pena irrogabile.

A distanza di dodici anni, ormai, di tale periodo rimane solamente il ricorso per cui si ritiene sia il caso di tornare alla normalità che prevede per simili reati commessi da militari il procedimento disciplinare quando essi sono di lieve entità. Il parere del relatore è favorevole dato che il provvedimento posto in essere nel 1946 non risponde più alle esigenze attuali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FORMICHELLA. Sono d'accordo coll'onorevole relatore sulla necessità di procedere all'approvazione del provvedimento che riporta tutta la questione nei limiti della normalità.

CAPALOZZA. Siamo d'accordo anche noi: vi è soltanto il problema della successione delle leggi penali. Occorrerebbe una norma transitoria che facesse in modo che questo ritorno alla legge comune possa farvi rientrare anche i procedimenti ancora pendenti.

MURGIA. Faccio notare all'onorevole Capalozza che i provvedimenti presi in base a quella legge o sono esauriti, o i reati che ad essa si riferiscono sono caduti in prescrizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Invito la Commissione ad approvare il provvedimento del quale il relatore ha sottolineato la necessità.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico. Ne do lettura:

« Le norme dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, numero 144, cessano di avere applicazione dal giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà posto in votazione direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Capalozza ed altri: Sospensione di termini processuali per consentire le ferie agli avvocati e procuratori. (2551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Capalozza e altri: « Sospensione di termini processuali per consentire le ferie agli avvocati e procuratori ».

Prego il proponente onorevole Capalozza, di voler sostituire il relatore onorevole Secreto, assente.

CAPALOZZA, *Relatore.* Debbo innanzi tutto precisare che il merito dell'iniziativa di questa proposta di legge risale al senatore Bisori, che il 13 luglio del 1951 presentò al Senato un disegno di legge dal titolo: « Ferie agli avvocati e procuratori ».

La proposta di legge nel corso del suo *iter* legislativo al Senato e alla Camera dei deputati ebbe una diversa impostazione, nel senso che il provvedimento si profilò più che come una disposizione per le ferie agli avvocati e procuratori, come una sospensione dei termini processuali per consentire le ferie agli avvocati e procuratori. Cioè le ferie non dovevano essere altro che una conseguenza di un provvedimento di sospensione dei termini.

La proposta di legge fu approvata con modificazioni il 20 novembre del 1952 in sede deliberante dalla II Commissione (Giustizia e Autorizzazioni a procedere) del Senato e giunse alla Camera, dove ebbe come relatore diligentissimo e approfondito l'onorevole Musini. Vi fu poi una lunga ed accurata elaborazione nelle sedute del 12 dicembre 1952 e del 21 febbraio 1953 in sede legislativa e la proposta di legge venne approvata in una nuova formulazione. Tornata al Senato, decadde per la chiusura della legislatura. Ora con altri firmatari ho nuovamente presentato la proposta di legge, appunto nella formulazione che era stata adottata dalla Camera.

L'esigenza delle ferie è particolarmente sentita nella classe forense e credo che l'onorevole Sottosegretario Scalfaro, che ha assistito ai lavori dell'ultimo congresso forense di Bologna, ci possa testimoniare come in quella sede sia stato presentato un ordine del giorno, approvato alla unanimità, per chiedere al Governo di non sollevare eccezioni e al Parlamento di approvare la proposta di legge relativa.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Debbo prospettare alla Commissione alcune osservazioni fatte dagli uffici del Ministero. Innanzi tutto si rileva che i termini sono previsti da norme di natura processuale come garanzie oggettive e non è possibile spostarli per esigenze di una libera professione. Questa, per lo stesso fatto di essere libera, ha delle possibilità di autodeterminazione in virtù delle quali non viene impedito al profesisonista di concedersi un periodo di libertà quando lo ritiene più opportuno.

Riconosco che la seconda osservazione è opinabile, perché dipende dall'attrezzatura e dall'organizzazione di uno studio. Certo, l'avvocato che lavora quasi da solo, non ha la possibilità di scegliersi un periodo di ferie essendo legato alle scadenze dei termini processuali.

Però, la prima osservazione merita di essere presa in considerazione. Bisogna cioè valutare se sia possibile interferire su un sistema di termini, stabiliti a garanzia delle parti e quindi dei cittadini, senza determinare una turbativa estremamente seria.

FORMICHELLA. Non tutti i termini considerati dalla proposta di legge sono tassativi.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Tutte le volte che si è disposto uno spostamento nel sistema dei termini, è avvenuto in occasioni di gravi calamità, come terremoti, inondazioni e fatti del genere.

CAPALOZZA. L'onorevole Sottosegretario ha ripetuto le osservazioni che sono state sempre fatte. Tuttavia, se la memoria non mi inganna, lo stesso Ministro di grazia e giustizia consentì nella precedente legislatura alla formulazione che in definitiva venne adottata, perché, come risulta dall'articolazione, non c'è una sospensione di termini di carattere egnerale e, vorrei dire, totale, ma una sospen-

sione di termini che hanno possibilità di proroghe ed eccezioni.

Infatti, quando l'articolo 1 della proposta di legge stabilisce in via generale la sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre, prevede un periodo in cui il fermo processuale avviene, già di fatto, per le ferie dei magistrati. I sacrificati sono soltanto quegli avvocati che non hanno la possibilità di sfuggire agli attuali termini processuali.

Del resto, dopo che l'articolo 1 ha fissato in linea generale la sospensione dei termini, provvedono gli articoli successivi. Infatti il primo comma dell'articolo 2 stabilisce che « in materia penale l'articolo precedente non si applica, salvo il disposto del seguente comma ,alle cause indicate nell'articolo 91 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

E il comma seguente dispone che « quando ricorra l'urgenza preveduta nel suddetto articolo 91, essa è dichiarata dal giudice con provvedimento non impugnabile, che deve essere notificato alle parti e ai loro difensori. In tal caso, qualora il termine processuale sia scaduto tra il primo agosto e la data di notificazione del provvedimento, o scada entro i 10 giorni dalla notifica stessa, l'avvocato o il procuratore è ammesso a compiere l'atto entro 10 giorni dall'anzidetta notifica ».

Il che significa che, in definitiva, il mese e mezzo si riduce spesso soltanto a dieci giorni.

L'articolo 3, poi, precisa: « In materia civile l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Nel caso di urgenza, preveduto nello stesso articolo 92, si osservano le disposizioni del comma secondo dell'articolo 2 ».

Quindi anche nelle cause civili urgenti si avrebbe la sospensione soltanto di dieci giorni. L'articolo 5, poi, stabilisce: « In materia amministrativa, l'articolo 1 non si applica nel procedimento per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato ».

Sicché, in sostanza, il cosiddetto turbamento del corso della giustizia si ridurrebbe a ben poco.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'ordinamento giudiziario con gli articoli 91 e 92, per provvedere alle ferie dei magistrati, non prevede uno spostamento dei termini, ma stabilisce che nel periodo delle ferie possono essere trattate soltanto quelle cause civili o penali che abbiano una particolare urgenza. Questo si ripercuote automaticamente sull'attività degli avvocati.

TESAURO. Non è del tutto esatto, perché durante le ferie alcuni magistrati continuano a prestare servizio e ad essi sono riservate le ferie in un periodo diverso.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Nel periodo feriale vengono trattate esclusivamente sia in materia penale sia in materia civile le cause che hanno una particolare urgenza. Il numero delle cause è quindi minore e si ripercuote in un minore lavoro per gli studi professionali. Questa riduzione non è fortissima, ma abbastanza rilevante e viene in parte considerata anche nella proposta di legge dell'onorevole Capalozza. Io, ad ogni modo, mi limito a fare delle osservazioni, lasciando però la Commissione arbitra di decidere come crede.

MURGIA. Io penso che si possa, specialmente in materia penale, ovviare all'inconveniente stabilendo che vengano sospese le notifiche. È noto che i termini decorrono dal giorno della notifica. Un tale provvedimento attuato in un determinato periodo dell'anno consentirebbe agli avvocati di prendersi con una certa tranquillità un periodo di riposo senza l'assillo delle scadenze dei termini che iniziano dal giorno della notifica, per la presentazione di un ricorso o dei motivi di appello.

FORMICHELLA. Questo si è già cercato di fare attraverso una circolare che tuttavia non è stata mai applicata.

FUMAGALLI. Per parte mia direi di sospendere la discussione per congegnare meglio il provvedimento che presenta un interesse fondamentale per gli avvocati, ma anche per i magistrati. Io riconosco che si debbono ritenere fondate le ragioni presentate dal Ministero, però non si possono ignorare neppure le condizioni degli avvocati, specialmente quelli di provincia privi di uno studio attrezzato e che provvedono per proprio conto a notifiche, presentazione di ricorsi, ecc. Ricordo che all'epoca del mio esordio professionale facevo tutto il possibile per tenermi liberi almeno 10 giorni, dal 10 al 20 agosto e non sempre ci potevo riuscire. Il problema effettivamente esiste ed è della massima importanza. Per questo chiedo un rinvio della discussione per dar modo di studiare meglio il provvedimento.

MADIA. Come ha detto il Sottosegretario, durante le ferie si trattano le cause dei detenuti per le quali nessuna proroga è ammessa. Per le altre si tratterebbe solamente di ritardare le notifiche – cosa che si può ot-

tenere spesso per via di amicizie personali – per consentire agli avvocati di usufruire di un periodo di riposo senza la preoccupazione della scadenza dei termini. Io sono pertanto favorevole alla sospensione delle notifiche nel periodo feriale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Vorrei anzitutto proporre un rinvio per poter chiarire meglio la questione e preparare un nuovo testo definitivo, al quale potrebbe provvedere un comitato ristretto.

Indubbiamente la questione della sospensione dei termini è estremamente delicata e bisognerebbe ridurla al minimo, poniamo dal 10 al 25 agosto. Se il comitato ristretto si orienterà su questa proposta allora il compito della nuova formulazione del provvedimento sarebbe facilitato. Qualora invece dovesse essere modificato il sistema sul quale si vuol fondare il diritto degli avvocati ad un minimo di ferie, allora bisognerebbe stilare degli emendamenti da presentare prima che dovessimo riprendere la discussione dinanzi a questa Commissione.

LOPARDI. Credo che possa essere accolta la proposta di formare un piccolo comitato, ma ritengo che debba fin da questo momento respingersi la proposta relativa ad una diminuzione del periodo di sospensione dei termini. La riduzione non porterebbe nessun vantaggio pratico agli avvocati per l'incidenza che le notifiche fatte prima dell'inizio della sospensione comportano decorrenza dei termini per le presentazioni dei ricorsi, ecc., senza contare che quindici giorni di vacanza – essendo il termine per la presentazione dei ricorsi di 20 giorni, l'avvocato se li può prendere anche ora, immediatamente dopo una notifica.

Credo che si potrebbe invece esaminare – nel caso in cui non venisse accettata la tesi di un'integrale sospensione, la proposta subordinata della sospensione dei termini con l'eccezione di quei procedimenti – penali o civili – considerati urgenti, benché in materia civile mi pare che la possibilità di concedere un periodo di riposo sia sempre possibile.

BREGANZE. Confesso che non concordo se non in parte con le osservazioni degli onorevoli colleghi Murgia e Lopardi, perché chi esercita la professione nel settore penale sa meglio di me che il lavoro non si arresta nel periodo feriale, per il compimento di atti e ricorsi i cui termini vengono a scadere proprio in quel periodo.

Viceversa non ci sarebbero difficoltà se si addivenisse all'adozione della proposta del Sottosegretario, sia pure non ristretta a termini così draconiani come il periodo dal 10 al 25 agosto da lui proposti; una sospensione nel periodo dal 1° al 31 agosto permetterebbe alle pratiche di seguire il loro corso quasi normale ed agli avvocati e procuratori di avere un tempo sufficientemente ampio per potere con serenità godere quelle ferie che sono un diritto per la tranquillità ed il migliore svolgimento del loro lavoro.

TESAURO. Io credo che ci troviamo di fronte a un problema nel quale si presentano una molteplicità di esigenze in qualche punto contrastanti ma tutte degne di considerazione.

Il rappresentante del Governo con grande fondamento ha prospettato l'esigenza di non confondere il problema dei termini, così come è disciplinato dalla legge in vigore, col problema delle ferie degli avvocati; questi due problemi vanno tenuti nettamente distinti e sarebbe un errore imperdonabile, ha detto l'onorevole Sottosegretario, quello di modificare la disciplina relativa ai termini per dare le ferie agli avvocati.

Vi fu un precedente nella nostra legislazione, riguardante le ferie ai magistrati e, dopo prolungato e tormentoso travaglio, la questione fu risolta rispettando la differenziazione precisa dei due problemi.

D'altra parte vi sono alcuni dubbi circa l'esigenza di realizzare le ferie per gli avvocati. Perciò il comitato ristretto a mio avviso dovrà studiare il problema, sotto un triplice aspetto. In primo luogo bisogna non riferirsi soltanto alle notifiche, ma, come diceva opportunamente l'onorevole Breganze, anche alla scadenza dei termini: si deve congegnare perciò un provvedimento che dia la possibilità di non procedere a quelle notifiche e a quegli adempimenti per i quali non vi sia assoluta necessità e che cadano nel periodo delle ferie. Secondariamente, non si deve tener conto soltanto della notifica degli atti o della scadenza dei termini, ma anche dell'impegno per la discussione. Avviene che durante il periodo feriale alcuni magistrati, a differenza di altri che hanno una squisità sensibilità, non consentano in nessun caso il rinvio di cause penali in cui vi siano da giudicare dei detenuti. Questo deve essere impedito in modo assoluto, perché sono proprio queste le cause che impediscono agli avvocati la possibilità di avere le ferie. Vi sono delle cause in cui gli stessi detenuti non hanno nessuna urgenza e per le quali non c'è nessun motivo di trattazione nel mese di agosto. Per lo meno la trattazione della causa dovrebbe avvenire a richiesta del detenuto. In terzo luogo, c'è, infine, il problema riflettente gli umili, che sono sempre i più calpestati. E questo pro-

blema assume un aspetto tragico nelle preture, dove non si rinviano mai né le cause dei detenuti né le cause civili ordinarie, né le cause per le quali non c'è nessun motivo di urgenza. I pretori, per mandare al primo presidente della Corte d'appello delle statistiche ben corredate, hanno l'abitudine di caricare i ruoli nel mese di agosto, per avere la possibilità di eliminare una quantità di cause. Questo problema va affrontato, perché deve essere considerata la situazione anche di quegli avvocati che prestano la loro attività professionale nelle preture.

Confido, quindi, che la Commissione vorrà orientarsi su questa triplice direttiva, formulando un provvedimento che, mentre non tocchi la disciplina dei termini, che è, sacra, d'altra parte adotti quelle misure che sono indispensabili per dare ai professionisti liberi la possibilità di godere delle ferie.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il problema diventa più complicato, perché se ci sono interessi e diritti degli avvocati, ci sono anche interessi e diritti delle parti. Si verifica adesso, da parte dell'onorevole Tesauro, una presa di posizione contro l'eccesso di lavoro nelle preture, mentre in altri momenti si sono fatti voti per la eleminazione del lavoro arretrato. Non come rappresentante del Governo, ma come magistrato posso anche accettare l'osservazione che non sempre vi sia una sufficiente comprensione, però può anche verificarsi che al rinvio abbia più interesse l'avvocato che la parte, anche quando si tratta di detenuti. È giusto, quindi, che il magistrato abbia a preoccuparsi anche di questo aspetto.

TESAURO. Io ho fatto il caso che non ci sia una richiesta del detenuto. Quando poi la Cassazione non vuole rinviare una causa perché c'è un detenuto, mi sembra questa una esosità che si debba evitare.

MURGIA. Bisogna anche raccomandare al Ministro di dare disposizioni perché, se l'avvocato è impegnato in un'altra causa, gli sia concesso il rinvio.

PRESIDENTE. Questo è un altro problema, che esula dalla proposta di legge in discussione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io del resto non condivido il punto di vista dell'onorevole Murgia, perché, a prescindere dalle difficoltà di accertamento del fatto, si potrebbe verificare che un avvocato di grande fama blocchi tutto il lavoro processuale!

PRESIDENTE. Propongo che il comitato che dovrà rielaborare nella forma che crederà più opportuna la proposta di legge, sia composto dell'onorevole Capalozza, dell'onorevole Madia e dell'onorevole Breganze.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 3212 e 3272 esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Modificazione all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210, recante norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari » (3212):

Presenti e votanti 39
Maggioranza 20
Voti favorevoli 39
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, recante norme dirette a regolare il passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra all'applicazione di quella di pace » (3272):

Presenti e votanti 39
Maggioranza 20
Voti favorevoli 39
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amiconi, Baldassari, Bardanzellu, Baresi, Bottonelli, Breganze, Capalozza, Colitto, Concetti, Dante, Facchin, Floreanini Gisella, Formichella, Franceschini Giorgio, Fumagalli, Gorini, Iozzelli, La Rocca, Lopardi, Madia, Mezza Maria Vittoria, Murdaca, Murgia, Musolino, Musotto, Perlingieri, Riccio Stefano, Silvestri, Tesauro, Tosato.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI